



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE N. 339 Del 09/09/2016

Servizio finanziario

OGGETTO: Fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 73 del CCRL del personale del Comparto unico – area non dirigenziale – Regione e Autonomie locali, sottoscritto il 7 dicembre 2006, recante disposizioni in merito al fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali;

Preso atto delle voci che concorrono alla formazione del fondo in parola;

Evidenziato che la normativa vigente distingue le risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, dalle risorse variabili, aventi carattere di eventualità e soggette a verifiche e ricalcolo annuale;

Visto l'art. 74 del medesimo CCRL che dispone un incremento delle risorse decentrate, in misura diversa tenuto conto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

Dato atto che sulla base delle risultanze contabili l'incremento è pari al 0,8%;

Visto altresì l'art. 35 del CCRL sottoscritto il 6 maggio 2008, che stabilisce l'incremento delle risorse decentrate di cui al citato art. 73, comma 1, nella misura del 0,40%;

Verificato il rispetto del limite stabilito dall'art. 25, comma 3, del CCRL 26.11.2004 ai fini dell'incremento di cui al comma 2 del medesimo articolo, consentito agli enti la cui spesa di personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

Sottolineato che l'Ente non si trova in stato di dissesto o nella condizione di ente strutturalmente deficitario, come da certificazione allegata al Rendiconto dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30/5/2016;

Vista la deliberazione giunta n. 67 del 5/9/2016 con la quale l'Organo esecutivo dispone di incrementare il fondo per la contrattazione integrativa del personale dell'anno 2016 dell'importo di euro 1.200,00 quale integrazione facoltativa di cui all'articolo 20 comma 2 del CCRL 1/8/2002;

Visto l'art. 73, comma 2, del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, ai sensi del quale è venuta meno la possibilità di destinare una percentuale dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al fondo per le risorse decentrate;

Richiamate al riguardo le deliberazioni n. 198-201/2010 della Corte dei Conti Sezione di controllo del FVG e dato atto che tali somme non sono state inserite nel fondo in parola;

Visto l'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, laddove dispone che *a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

Visti inoltre il DPR 04/09/2013 n. 122 art. 1, comma 1, lett a) e l'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147, che hanno disposto la proroga fino al 31/12/2014 delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 bis, del DL 78/2010;

Viste le circolari n. 8 del 2/2/15 e n. 20 del 8/5/15 della RGS nelle quali si evidenzia che a partire dal 1/1/15 cessano gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 commi 1-2 e 21 del DL 78/10 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali e il blocco economico delle progressioni di carriera;

a partire del 1/1/15 cessano le misure di contenimento previste dal comma 2 bis dell'art.9 del DL 78/10 relative al trattamento economico accessorio del personale;

per effetto del disposto dell'art. 1, comma 456, della L. 147/13, a decorrere dal 1/1/15 le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, relative sia al tetto del fondo 2010 che alla riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

Vista la deliberazione n. 53 del 22/1/15 nella quale la Corte dei Conti Sezione regionale per la Puglia precisa che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono essere recuperate, coerentemente con le finalità di contenimento della spesa di personale e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica,

Vista la deliberazione n. 218 del 8/6/15 della Corte dei Conti Sezione regionale per la Lombardia nella quale si chiarisce che le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti della P. A. di cui all'art. 9 commi 1 e 21 del D. L. 78/10 hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31/12/14;

Visto altresì l'art. 1, comma 236, della L. 208/15 laddove dispone che “ *...omissis ...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personaleomissis ...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

Determinato sulla base dei conteggi effettuati l'ammontare del fondo per la contrattazione integrativa del personale anno 2016 in euro 34.611,42 come meglio dettagliato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente atto;

Sottolineato

che l'ammontare del fondo per la contrattazione integrativa del personale anno 2015 ammonta a euro 34.611,42 giusta determinazione n. 372 del 30/11/2015;

che alla data odierna non si sono verificate cessazioni di personale;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 24/12/2015 di assegnazione degli incarichi di P.O. del corrente esercizio;

Vista la deliberazione giunta n. 42 del 9/6/2016 di approvazione del Piano di assegnazione delle risorse esercizio 2016;

determina

- l'ammontare del fondo per la contrattazione integrativa del personale, anno 2016, è determinato in euro 34.611,42 come da allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ammontare così determinato rispetta il vincolo stabilito dall'art. 1, comma 236, della L. 208/15 in premessa richiamato, in quanto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e alla data odierna non si sono verificate cessazioni di personale; lo stesso dovrà essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio laddove al 31/12/2016 si rilevassero cessazioni di personale;
- la somma corrispondente oltre agli oneri riflessi e all'irap trova copertura ai capp. 2926-

2927-2929 del bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016.

Comune di Turriaco, 9 settembre 2016

Il Responsabile
F.to Gabriella Peres



COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
339	09/09/2016	Servizio finanziario	09/09/2016

OGGETTO: Fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali anno 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/10/2016.

Addì 19/09/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Flavia Piapan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.